

Cittadinanza europea, evoluzione e prospettive

Intervento di Stefano Montaldo (SIOI)
Sintesi a cura di APICE

Progetto "Pace Europa 15/18" il tema della cittadinanza

La cittadinanza europea dall'antichità ad oggi. Questo il tema delle lezioni svolte dal professor Stefano Montaldo della Società Italiana per l'Organizzazione internazionale (SIOI) nell'ambito del progetto "PACE Europa 15/18" nelle sedi di Alba, Savigliano e Mondovì (la lezione relativa al percorso di Cuneo è prevista per il 28 ottobre prossimo e sarà tenuta dal professor Andrea Spagnolo). Pubblichiamo di seguito una sintesi.

Dal "Civis Romanus al civis *europaeus*"

Nell'esperienza **greca e romana** lo status di cittadino era il presupposto per il godimento di alcuni diritti socio-politici, e, in particolare nell'antica Grecia, era vincolata ad alcuni requisiti socio economici. L'idea della cittadinanza attraversa una profonda crisi con il medio evo, ma viene ripresa nel 1789 con la **Rivoluzione francese** e la "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino".

Da allora il principio di cittadinanza diventa imprescindibile e accompagna lo sviluppo dello Stato in quanto entità giuridica, politica e di appartenenza. Il concetto di cittadinanza acquisisce in sé l'idea di **appartenenza e partecipazione**, visti come conseguenza l'uno dell'altro: appartengo e in quanto appartenente posso partecipare ed essere titolare di diritti (e destinatario di doveri).

Dal momento che l'UE non è uno Stato, lo sviluppo del processo d'integrazione ha portato alla luce una declinazione nuova del legame tra cittadinanza e appartenenza. Si è passati, infatti, dal «*Civis romanus sum*», pronunciato da Cicerone nell'antica Roma, al «*Civis europaeus sum*», declamato simbolicamente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea una decina di anni fa.

Si è però trattato di un lungo percorso. Il processo d'integrazione europea nasce, in principio, come un processo di integrazione economica: l'individuo è considerato come fattore di produzione. Lo dimostra il fatto che, nell'Europa dei 6 (1950-1973) la libertà di movimento era concessa solo a coloro che producevano ricchezza, vale a dire i soggetti economicamente attivi.

Negli anni Settanta ci si rende conto che non basta più un'idea così ristretta di cittadino europeo, e proprio per questo, nel 1972, il governo italiano formula per la prima volta, ufficialmente, in sede di Consiglio dell'UE, la proposta di istituire la cittadinanza europea. Ma questa proposta non viene accolta dal Consiglio. L'idea ritorna però nel 1984, quando il **Parlamento Europeo istituisce un Comitato, presieduto dall'Onorevole Andonino (europarlamentare italiano), finalizzato a studiare le possibili vie per costruire un'Europa dei cittadini**. Da quel momento in poi gli eventi si succedono rapidamente fino ad arrivare al 1990, anno in cui, su proposta del governo spagnolo, si prospetta l'idea di inserire nei trattati il concetto della cittadinanza europea. Dopo un paio di anni di negoziati, si arriva a inserire la cittadinanza europea all'interno del Trattato di Maastricht del 1992.

Oggi, la base giuridica ed i fondamenti della cittadinanza europea sono scritti nel testo del Trattato di Lisbona (**Trattato sul Funzionamento dell'UE art. 20 e 21**). Questo trattato afferma che:

«È cittadino europeo chiunque sia cittadino di uno Stato membro»

e, aggiunge,

«la cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale in maniera automatica. La competenza in materia di attribuzione e revoca della cittadinanza nazionale spetta agli Stati».

Diritti e doveri connessi alla cittadinanza

Ogni cittadino UE gode in quanto tale dei **diritti** associati alla cittadinanza. Ad oggi, in realtà, lo **status di cittadino europeo non comporta alcun dovere enunciato in maniera esplicita**, nel Trattato è stata comunque inserita una formulazione tale da consentire, in prospettiva futura, che sia direttamente l'UE a declinare i doveri dei propri cittadini.

✓ **Diritto di petizione al Parlamento UE**

I Cittadini europei hanno il diritto di formulare petizioni al Parlamento europeo o aderire a petizioni altrui. Il Parlamento UE ha l'obbligo di rispondere alla petizione entro 30 giorni, comunicando al richiedente, in base all'ammissibilità della petizione, se questa è stata accolta e presa in carico.

(Portale delle petizioni al PE: <http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main>)

✓ **Diritto di rivolgersi a un'istituzione nella propria lingua e di ricevere risposta.**

Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. [Articolo 41 comma IV della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea]

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

✓ **Denuncia al Mediatore Europeo**

Riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Il mediatore Europeo è una sorta di difensore civico, si tratta di un soggetto al quale ci si può rivolgere ogni qualvolta l'amministrazione europea si rende responsabile di un episodio di "cattiva amministrazione". Mentre le petizioni hanno un oggetto molto ampio il mediatore europeo riceve solo doglianze che riguardano l'operato delle istituzioni e degli organi dell'unione europea.

<http://www.ombudsman.europa.eu/home/it/default.htm>

✓ **Protezione diplomatica e consolare negli Stati terzi.**

Se ci si trova in uno Stato terzo (non appartenete all'UE) e non è presente sul territorio un rappresentanza diplomatica del nostro Paese (ambasciata o consolato), abbiamo il diritto di ricevere assistenza dalla rappresentanza diplomatica di un altro stato membro dell'UE, che avrà l'obbligo di trattarci alla stregua di un suo cittadino. Sancito dall'articolo 46 della Carta dei diritti Fondamentali

(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf)

✓ **Elettorato attivo e passivo alle elezioni europee e comunali nello Stato membro di residenza.**

Qualunque cittadino europeo abbia la residenza in una città europea ha il diritto di eleggere il sindaco o di candidarsi per diventare sindaco. Allo stesso modo può votare per eleggere gli europarlamentari dello Stato in cui risiede o di candidarsi come europarlamentare in quota allo Stato di residenza. (Vd. articoli 39 e 40 della Carta dei diritti Fondamentali)

✓ **Libertà di circolazione e soggiorno nell'UE.**

I cittadini dell'UE sono liberi di circolare nell'Unione e, salvo eccezioni particolari, non sono soggetti a controlli di frontiera. Un'eccezione all'assenza di controlli di frontiera viene fatta, per esempio, in caso di grandi flussi migratori, di grandi eventi sportivi o politici, ma queste eccezioni devono sempre essere circoscritte a quanto strettamente necessario e limitate al minimo possibile. Nel caso di un soggiorno breve (3 mesi) non si ha l'obbligo di comunicare la durata del soggiorno o il luogo di domicilio, ma basta avere con sé un documento di identità in corso di validità. Se, invece, il soggiorno eccede la durata di 3 mesi, bisogna semplicemente dimostrare di avere un'assicurazione sanitaria, di avere risorse sufficienti per il proprio mantenimento e non bisogna diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante.

Per saperne di più:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=it>

✓ **Divieto di discriminazione in base alla nazionalità.**

Questo è uno dei grandi motori della cittadinanza europea e del processo di integrazione, perché nessuno può subire discriminazione per l'appartenenza a uno Stato membro. Ad esempio se un lavoratore italiano cerca lavoro in Francia, deve poter ricevere lo stesso trattamento dei cittadini francesi. (Art. 21 Carta dei diritti fondamentali)

✓ **Ricongiungimento familiare, soggiorno permanente, protezione dall'espulsione.**

Se il cittadino europeo soggiorna per almeno 5 anni in uno Stato membro, può conseguire il diritto di soggiorno permanente. Il cittadino europeo che si sia trasferito in uno Stato membro ha il diritto di farsi raggiungere dai propri familiari più stretti, anche se cittadini di Stato terzo (direttiva 2004/38/CE). La libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica. Queste eccezioni vanno interpretate restrittivamente ed applicate solo se necessario.

✓ **Diritto di iniziativa dei cittadini europei.**

Almeno un milione di cittadini, provenienti da almeno 7 Stati membri dell'UE può chiedere alla commissione di presentare una proposta di atto legislativo, che sarà successivamente sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE per la discussione e l'approvazione.

<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it>

La cittadinanza europea come "status fondamentale"

Nella seconda parte della lezione, il Relatore ha presentato alcuni casi processuali in cui la Corte di giustizia ha fatto riferimento al fatto che la "cittadinanza europea" è oggi «status fondamentale» che quindi non può essere revocato se tale revoca comporta di fatto la perdita irreversibile di alcune delle prerogative sopra descritte

Sentenze | [Rotman](#), | [Zambrano](#) | [Garcia Avello](#) | [Zhu e Chen](#) | [Dano](#)

Infine in chiusura, con un forte riferimento all'attualità italiana (riforma della cittadinanza verso lo *ius soli temperato*).

Scarica le slides del relatore

<http://www.apiceuropa.com/?p=17302>